

OGGETTO: schema di convenzione da stipulare con la scuola dell'infanzia paritaria "M. Trivero" per l'attuazione del diritto del bambino all'educazione.

Il Comune di Salò, qui rappresentato dain attuazione della deliberazione..... n.dele l'Ente Scuola Materna M. Trivero, paritaria riconosciuta con Decreto dirigenziale n. 488/2301 del 28.02.2001 a sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 con decorrenza dall'anno scolastico 2000/2001 con sede in Villa di Salò, rappresentato da nella sua qualità di, a tal uopo autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. del

PREMESSO

- che la famiglia, prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria collaborazione da parte delle istituzioni pubbliche per espletare tale funzione educativa;
- che la legge 18 marzo 1968, n.444, approvando l'ordinamento della scuola materna statale, ha legittimato l'attività delle scuole di altro tipo, già esistenti, al fine di garantire il diritto all'educazione a tutti i bambini in età prescolare;
- che le scuole materne non statali hanno origine popolare e struttura democratica nel pluralismo delle istituzioni scolastiche, in sintonia con i principi costituzionali;
- che dette scuole svolgono una funzione di carattere educativo e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dallo statuto della Federazione italiana scuole materne (Fism);
- che tali scuole hanno finalità sociali e di pubblica utilità, non hanno fini di lucro e sono l'espressione diretta di una precisa scelta dei genitori nell'educazione dei figli;
- che le scuole di cui trattasi hanno autonomia didattica ed educativa, e la loro funzionalità didattica è assicurata dalle autorizzazioni e dalla vigilanza delle autorità scolastiche preposte e che rispettano gli orientamenti per l'attività educativa previsti dal D.M. 3 giugno 1991 e successive modificazioni;
- che tali scuole svolgono, nella nostra comunità, una funzione integrativa e di supplenza di quella effettuata dalle scuole statali, tale da risultare indispensabile e quindi necessario l'intervento pubblico di sostegno;
- che le strutture delle scuole di cui sopra hanno i requisiti igienici e di idoneità richiesti dalle norme in vigore;
- che, nel Comune di Salò, l'importante servizio della scuola dell'infanzia è assicurato dalla scuola dell'infanzia statale, alla quale si rivolge circa il 60% della popolazione scolastica dai tre ai sei anni, e da scuole dell'infanzia paritarie, che accolgono i restanti bambini;
- che la scuola dell'infanzia Trivero gestisce il servizio scolastico per n. 1 sezione;
- che la medesima svolge nella Comunità un servizio educativo e sociale di pubblica utilità, senza scopo di lucro;
- che la stessa è autorizzata al funzionamento, a norma delle disposizioni in materia, dalle

competenti autorità scolastiche;

- che è aperta ai bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel comune;
- che i locali hanno i requisiti igienici e di idoneità rispondenti alle esigenze di funzionamento della scuola, documentati regolarmente secondo le disposizioni di legge;
- che a norma della legge regionale 20.3.1980, n. 31, in particolare degli articoli n. 2 e n. 5, e della circolare esplicativa della stessa legge, tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia statali e non statali fruiscono dei servizi previsti dalla legge stessa;
- che da tale normativa discende, tra l'altro, per il Comune l'obbligo d'intervenire economicamente per garantire a tutti gli aventi di diritto, nell'ambito della programmazione generale dei servizi, anche la frequenza della scuola;
- che della circolare 18.6.1980 n. 188 dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Lombardia, al punto 2.2. "Interventi a favore delle scuole materne", prevede che "gli interventi possono essere diretti agli alunni o consistere in contributi di gestione agli Enti che apprestino i servizi necessari";
- che ai sensi dell'art. 5, comma 3, della suddetta legge, per l'erogazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie, sono di norma stipulate apposite convenzioni con gli Enti gestori;
- che la Regione Lombardia, con la L.R. dell'11 febbraio 1999, n.8, "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie", intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt.3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzioni;
- che le parti intendono stabilire forme di collaborazione al fine di garantire la fruizione dei servizi predetti nel pieno reciproco rispetto;

PRESO ATTO CHE

- il personale docente è munito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- nel garantito rispetto delle finalità statuarie della Scuola, è riconosciuta all'educatrice l'autonomia didattica nei termini previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – FISM;
- nella Scuola operano organismi di partecipazione analoghi a quelli previsti per la Scuola dell'infanzia Statale del D.P.R n. 416/1974;
- la Scuola dell'infanzia di Villa, in quanto avente sede nella frazione, svolge di fatto un ruolo di aggregazione a motivo del coinvolgimento delle famiglie stesse nell'attività complessiva della Scuola.

—

STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE

- 1) Le premesse fanno parte integrante e contestuale della presente convenzione.
- 2) Nella scuola sono rispettati gli “Orientamenti per l’attività educativa” di cui al D.M. 3.6.91.
- 3) Nella scuola vengono costituiti Organi Collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. n. 416/1974 e successive modifiche.
- 4) E’ riconosciuta al personale educativo l’autonomia didattica nei termini previsti nell’art. 4 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - FISM.
- 5) Il personale educativo deve essere munito di diploma specifico, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il personale addetto alla scuola è assunto e dipendente ad ogni effetto, da l’Ente gestore. Il rapporto d’impiego è regolato dal relativo Contratto di Lavoro – FISM.
- 6) E’ compito dell’Ente gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, dei mobili, delle attrezzature igieniche sanitarie, alla dotazione di materiale didattico e delle attrezzature necessarie al funzionamento della Scuola, nonché all’organizzazione del servizio mensa. La tabella dietetica dovrà essere approvata dall’autorità sanitaria competente.
- 7) Le rette comprendono una quota fissa mensile per la frequenza alla scuola e per l’organizzazione complessiva del servizio scolastico. Esse saranno determinate in base alle fasce di reddito. E’ previsto anche il pagamento della quota relativa ad ogni pasto consumato. Le quote delle rette non dovranno essere inferiori a quelle applicate per le scuole statali. Per i non residenti si applica la tariffa massima. Peraltro la scuola dell’infanzia Trivero, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. D) della legge regionale n. 8/99, rispetta al principio di contenimento delle rette.
- 8) La scuola dell’infanzia si impegna a favorire l’inserimento dei bambini emarginati e dei disabili fisici e psichici qualora il Comune, che può ottenere finanziamenti dalla Regione in forza della legge 1/86, metta a disposizione apparecchiature specialistiche, strumenti didattici differenziati e personale qualificato di assistenza e ne assuma l’onere.
- 9) Nel caso il Comune organizzi servizi speciali di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, potranno essere applicate le tariffe in vigore per gli utenti delle scuole primarie.
- 10) In virtù del dettato del D.P.R. 616/77 artt. 42-45 e della legge regionale n. 31/80, in ordine al trattamento di parità per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, il Comune si impegna a garantire alla scuola dell’infanzia paritaria “Trivero” di Villa un rimborso spese pari al costo totale lordo computato nel bilancio consuntivo dell’anno solare precedente quello dell’anno scolastico in corso, alla voce “retribuzione dipendenti” riferita esclusivamente e tassativamente a numero una unità di personale docente (tempo pieno) e numero una unità di personale ausiliario (tempo pieno) ad esclusione di tutte le altre voci, ovvero contributi sociali, inail, rateo ferie, collaboratori occasionali per eventuali sostituzioni, etc.

Il bilancio consuntivo in esame dovrà essere stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della scuola.

Il rimborso spese in questione dovrà essere inserito annualmente per la necessaria ratifica da parte del Consiglio Comunale nel Piano del Diritto allo Studio.
- 11) Il rimborso comunale verrà erogato in unica soluzione direttamente alla scuola non appena approvato il bilancio di previsione comunale e comunque entro il mese di marzo successivo all’avvio dell’anno scolastico.
- 12) Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente presenterà alla Civica Amministrazione relazione dell’attività svolta, che verrà inserita nel Piano del Diritto allo Studio annuale, senza che sia prevista la sua presenza fisica, nonché la copia del bilancio consuntivo entro il mese di giugno.

- 13) La presente convenzione ha validità quadriennale, eventualmente rinnovabile per iscritto previa richiesta scritta inviata da una delle parti mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione.
- 14) Il comune si impegna ad inoltrare al Presidente della Giunta Regionale la domanda di contributo ai sensi della L.R. dell'11 febbraio 1999, n.8, "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome", entro i termini stabiliti dalla legge, autorizzando la Regione ad erogare direttamente alla Scuola il contributo previsto;
- 15) Il contributo regionale è indirizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie;
- 16) La scuola si impegna inoltre a:
- a) operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli orientamenti didattici vigenti;
 - b) conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
 - c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola materna, secondo le norme vigenti e i seguenti criteri:
 - Residenza nelle frazioni di Villa e Cunettone
 - Residenza nel Comune di Salò – partendo dalle vie più vicine alla scuola
 - Fratello o sorella frequentante (qualora siano soddisfatti i punti 1 o 2)
 - Situazioni familiari particolari da valutare caso per caso dal Consiglio di Amministrazione
 - Soddisfatte le domande che rispondono ai sopraelencati criteri si procederà all'assegnazione dei rimanenti posti disponibili a coloro che ne hanno fatto richiesta (nell'ordine di arrivo della domanda).
 - d) costituire sezioni in conformità alle norme di legge;
 - e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
 - f) applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- 17) Nel caso in cui l'Ente pervenisse alla decisione di alienare il proprio edificio scolastico, è riconosciuto al Comune di Salò il diritto di prelazione, parità di offerta rispetto agli eventuali concorrenti, considerato l'impegno finanziario profuso negli anni dal Comune stesso con propri contributi straordinari erogati a favore della Scuola Materna "M. Trivero".
- 18) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di immediata risoluzione della presente convenzione, qualora non ne siano rispettate le condizioni ed i patti previsti in uno o più articoli.